

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

- favorevole  
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco  
([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Uffici Tecnici**

**NULLA OSTA DEL PARCO**

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di  
cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39.

**n. 4 del 14.02.2025**

**Richiedente: PARCO DEL BATTIFERRO SRL**

**Comune: Fabbriche di Vergemoli (LU)**

**Oggetto: Taglio di manutenzione lungo il fosso del  
Battiferro nella frazione di Fornovolasco.**

**Il Responsabile del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla richiesta, pervenuta al Parco in data  
30.08.2024 al n. 3730, tramite l'Unione dei Comuni della  
Garfagnana, relativa al taglio lungo il fosso del Battiferro  
nella frazione di Fornovolasco, del Comune di Fabbriche di  
Vergemoli (LU);

**Viste** le integrazioni pervenute al protocollo del Parco in  
data 17.12.2024 prot. 5413 e in data 14.02.2025 prot.796;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno  
dell'area Parco in "Zona C di protezione" come identificata  
dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con  
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21  
del 30 novembre 2016;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la  
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge  
forestale della Toscana";

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del  
Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei  
servizi del Parco, approvato con deliberazione del  
Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive  
modificazioni ed integrazioni;

**Verificata** la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 14.02.2025 che esprime parere favorevole al rilascio del Nulla Osta;

**Visto** la ricevuta di pagamento relativa ai diritti di istruttoria, in data 14.02.2024 pari a € 40,00, come stabilito dalla delibera del Consiglio direttivo n. 35;

### **DETERMINA**

**di rilasciare al** Sig. Alessandro Piccinini residente nel Comune di Galliciano, in qualità di legale rappresentante della società "**Parco del Battiferro Srl**", il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, relativamente a tagli di manutenzione, lungo il fosso del Battiferro nella frazione di Fornovolasco, del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 30.08.2024 al n. 3730 ed integrata in data 17.12.2024 prot. 5413 e in data 14.02.2025 prot.796. con le seguenti prescrizioni

Dovrà essere rimossa unicamente la vegetazione arbustiva ed arborea che rappresenta un pericolo per la fruizione del Parco Avventura.

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento;

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori;

#### **Modalità di esecuzione del taglio:**

1. Gli interventi dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse;
2. A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le seguenti piante: carpino bianco (*Carpinus betulus* L.), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.), frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Wildossifillo), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medicus), melastri (*Malus* sp.pl.), ciliegio (*Prunus avium* L.), perastri (*Pyrus* sp.pl.), sughera (*Quercus suber* L.), sorbi (*Sorbus* sp.pl), tigli (*Tilia* sp.pl.), olmi (*Ulmus* sp.pl.), agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.), tasso (*Taxus baccata* L.);
3. Nel corso delle operazioni dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato;

**di stabilire** alla data del 31.12.2025 il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

**di trasmettere** il presente atto all'Unione dei Comuni di competenza;

**di inserire** il presente atto sul SIGAF di ARTEA;

**di dare atto** che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

**di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**determina altresì** che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Responsabile Pianificazione Territoriale**  
dott. for. Isabella Ronchieri